

Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere

Conchiusa a Nuova York il 10 giugno 1958

Approvata dall'Assemblea federale il 2 marzo 1965²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 1° giugno 1965

Entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965

(Stato 17 febbraio 2011)

Art. I

1. La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze arbitrali emesse, sul territorio di uno Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l'esecuzione, in controversie tra persone fisiche e giuridiche. Essa è parimente applicabile alle sentenze arbitrali non considerate nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l'esecuzione sono domandati.

2. Per «sentenze arbitrali» non s'intendono soltanto quelle emesse da arbitri designati in determinati casi, bensì anche quelle emesse da organi d'arbitrato permanenti, cui le parti si siano sottoposte.

3. Al momento della firma o della ratificazione della presente Convenzione, dell'adesione alla stessa o della notificazione d'estensione, di cui all'articolo X, ogni Stato potrà dichiarare, fondandosi sulla reciprocità, che applicherà la Convenzione unicamente al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze emesse sul territorio d'un altro Stato contraente. Esso avrà parimente la facoltà di dichiarare che applicherà la Convenzione soltanto alle controversie derivanti da rapporti giuridici, contrattuali o non contrattuali, considerati commerciali dalla sua legge nazionale.

Art. II

1. Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d'essere regolata in via arbitrale.

2. Per «convenzione scritta» s'intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso³, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi.

RU 1965 793; FF 1964 II 1741

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1965 791

³ RU 1982 1496

3. Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno concluso una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d'una di esse, a un arbitro, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d'essere applicata.

Art. III

Ciascuno Stato contraente riconoscerà l'autorità d'una sentenza e ne accorderà l'esecuzione, conformemente alle norme di procedura osservate nel territorio, dove la sentenza è invocata, secondo le condizioni stabilite negli articoli seguenti. Il riconoscimento o l'esecuzione di sentenze arbitrali, cui si applica la presente Convenzione, non devono soggiacere a condizioni considerevolmente più rigorose, né a tasse di procedura notevolmente più elevate di quelle applicate per il riconoscimento o l'esecuzione di sentenze arbitrali nazionali.

Art. IV

1. Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione menzionati nell'articolo precedente, la parte che li domanda deve fornire, nel tempo stesso della domanda:

- a. l'originale della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell'originale che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità;
- b. l'originale della convenzione, di cui all'articolo II, oppure una copia che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità.

2. Ove la sentenza o la detta convenzione non sia compilata in una lingua ufficiale del paese in cui la sentenza è invocata, la parte che domanda il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare una traduzione di tali documenti in quella lingua. La traduzione deve essere certificata da un traduttore ufficiale o giurato, oppure da un agente diplomatico o consolare.

Art. V

1. Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca all'autorità competente del paese, ove sono domandati il riconoscimento e l'esecuzione, la prova che:

- a. le parti nella convenzione di cui all'articolo II, erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida, secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza d'una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa; o
- b. la parte contro la quale è invocata la sentenza non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato, oppure non sia stata in grado per altro motivo, di far valere i suoi mezzi; o

- c. la sentenza concerne una controversia non contemplata nel compromesso o non prevista nella clausola compromissoria, oppure contiene delle decisioni che superano i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, ove le disposizioni della sentenza concernenti questioni sottoposte all'arbitrato possano essere disgiunte da quelle concernenti questioni non sottoposte all'arbitrato, le prime possono essere riconosciute ed eseguite; o
 - d. la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura d'arbitrato non è stata conforme alla convenzione delle parti oppure, in mancanza d'una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l'arbitrato; o
 - e. la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un'autorità competente del paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza.
2. Il riconoscimento e l'esecuzione d'una sentenza arbitrale potranno essere negati, se l'autorità competente del paese dove sono domandati, riscontra che:
- a. l'oggetto della controversia, secondo la legge di tali paesi, non può essere regolato in via arbitrale; o
 - b. il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sia contrario all'ordine pubblico.

Art. VI

Ove l'annullamento o la sospensione della sentenza siano domandati all'autorità competente, di cui all'articolo V, paragrafo 1 e, l'autorità davanti alla quale è invocata la sentenza, può, se crede opportuno, soprassedere alla decisione circa l'esecuzione della sentenza; a richiesta della parte che domanda l'esecuzione della sentenza, essa può parimente esigere che l'altra fornisca garanzie adeguate.

Art. VII

1. Le disposizioni della presente Convenzione non toccano gli accordi multilaterali o bilaterali, conclusi dagli Stati contraenti, sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali, ne privano alcuna parte del diritto di valersi di una sentenza arbitrale nella maniera e nella misura ammesse dalla legislazione o dai trattati del paese dove la sentenza è invocata.

2. Il Protocollo di Ginevra del 1923⁴, relativo alle clausole d'arbitrato e la Convenzione di Ginevra del 1927⁵ per l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere cessano d'avere effetti tra gli Stati contraenti, nel momento e nella misura in cui saranno vincolati dalla presente Convenzione.

⁴ RS 0.277.11

⁵ [CS 12 370; RU 2005 1513. RU 2009 4239]

Art. VIII

1. La presente Convenzione è aperta, sino al 31 dicembre 1958, alla firma di ciascuno Stato Membro delle Nazioni Unite e di ogni altro Stato che è o diverrà membro di una o più istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, oppure parte allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia⁶, o che sarà invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. La presente Convenzione dev'essere ratificata e gli strumenti di ratificazione depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. IX

1. Ciascuno Stato, di cui all'articolo VIII, può aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento d'adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. X

1. Ciascuno Stato potrà dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione, che la presente Convenzione s'estenderà a tutti o a parte dei territori che rappresenta nell'ambito internazionale. Tale dichiarazione avrà effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per tale Stato.

2. In seguito, ogni estensione di questa natura avverrà mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e avrà effetto a contare dal novantesimo giorno da quello in cui il Segretario dell'Organizzazione avrà ricevuto la notificazione, o da quello della entrata in vigore della Convenzione per tale Stato, se questo giorno è successivo al primo.

3. Riguardo ai territori cui la presente Convenzione non si applica al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione, ciascuno Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere le misure volute per estendere la Convenzione a tali territori, con riserva del consenso dei loro governi, ove sia necessario per ragioni costituzionali.

Art. XI

Le disposizioni seguenti si applicano agli Stati federativi o non unitari:

- a. riguardo agli articoli della presente Convenzione attenenti alla competenza legislativa del potere federale, gli obblighi del governo federale sono uguali a quelli degli Stati contraenti che non siano federativi;
- b. riguardo agli articoli della presente Convenzione che disciplinano la competenza legislativa di ciascuno degli Stati o di ciascuna delle provincie costituenti, che, in virtù del sistema costituzionale della federazione, non siano tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale indicherà

⁶ RS 0.193.501

il più presto e con il suo parere favorevole, tali articoli alle autorità competenti degli Stati o delle provincie costituenti;

- c. uno Stato federativo partecipe alla presente Convenzione comunicherà, a domanda di qualsiasi altro Stato contraente, trasmessagli dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, una relazione sulla legislazione e sulle pratiche vigenti nella federazione e nelle unità che la costituiscono, circa una o un'altra disposizione della Convenzione, indicando la misura, legislativa o altra, che ha dato effetto a tale disposizione.

Art. XII

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno da quello del deposito del terzo strumento di ratificazione o d'adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione o d'adesione, essa entrerà in vigore il novantesimo giorno da quello del deposito del suo strumento di ratificazione o d'adesione.

Art. XIII

1. Ciascuno Stato contraente potrà disdire la presente Convenzione mediante notificazione scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La disdetta avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione.
2. Ciascuno Stato contraente, che avrà fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all'articolo X, potrà notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la Convenzione cesserà d'applicarsi al territorio del quale si tratta, un anno dopo il giorno in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notificazione.
3. La presente Convenzione rimarrà applicabile alle sentenze arbitrali, la cui procedura di riconoscimento o d'esecuzione sia stata promossa prima dell'entrata in vigore della disdetta.

Art. XIV

Nessuno Stato contraente potrà invocare a suo favore, contro altri Stati contraenti, alcuna norma della presente Convenzione, se non nella misura in cui sia tenuto ad applicare la Convenzione.

Art. XV

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite deve notificare a tutti gli Stati indicati nell'articolo VIII:

- a. le firme e le ratificazioni, di cui all'articolo VIII;
- b. le adesioni, di cui all'articolo IX;

- c. le dichiarazioni e le notificazioni, di cui agli articoli I, X e XI;
- d. il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all'articolo XII;
- e. le disdette e le notificazioni, di cui all'articolo XIII.

Art. XVI

1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositata nell'archivio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà agli Stati, di cui all'articolo VIII, una copia, certificata conforme, della presente Convenzione.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 17 febbraio 2011⁷

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Afghanistan*	30 novembre	2004 A	28 febbraio	2005
Albania	27 giugno	2001 A	25 settembre	2001
Algeria*	7 febbraio	1989 A	8 maggio	1989
Antigua e Barbuda*	2 febbraio	1989 A	3 maggio	1989
Arabia Saudita*	19 aprile	1994 A	18 luglio	1994
Argentina*	14 marzo	1989	12 giugno	1989
Armenia*	29 dicembre	1997 A	29 marzo	1998
Australia	26 marzo	1975 A	24 giugno	1975
Austria	2 maggio	1961 A	31 luglio	1961
Azerbaigian	29 febbraio	2000 A	29 maggio	2000
Bahamas	20 dicembre	2006 A	20 marzo	2007
Bahrein*	6 aprile	1988 A	5 luglio	1988
Bangladesh	6 maggio	1992 A	4 agosto	1992
Barbados*	16 marzo	1993 A	14 giugno	1993
Belarus*	15 novembre	1960	13 febbraio	1961
Belgio*	18 agosto	1975	16 novembre	1975
Benin	16 maggio	1974 A	14 agosto	1974
Bolivia	28 aprile	1995 A	27 luglio	1995
Bosnia e Erzegovina*	1° settembre	1993 S	6 marzo	1992
Botswana*	20 dicembre	1971 A	19 marzo	1972
Brasile	7 giugno	2002 A	5 settembre	2002
Brunei*	25 luglio	1996 A	23 ottobre	1996
Bulgaria*	10 ottobre	1961	8 gennaio	1962
Burkina Faso	23 marzo	1987 A	21 giugno	1987
Cambogia	5 gennaio	1960 A	4 aprile	1960
Camerun	19 febbraio	1988 A	19 maggio	1988
Canada*	12 maggio	1986 A	10 agosto	1986
Ceca, Repubblica*	30 settembre	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	4 settembre	1975 A	3 dicembre	1975
Cina*	22 gennaio	1987 A	22 aprile	1987
Hong Kong	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao	19 luglio	2005	19 luglio	2005
Cipro*	29 dicembre	1980 A	29 marzo	1981
Colombia	25 settembre	1979 A	24 dicembre	1979

⁷ RU 1976 617, 1977 152, 1978 71, 1979 720, 1980 377, 1982 258 1940, 1983 1192, 1984 309, 1985 173, 1986 337, 1987 712, 1988 2072, 1990 716, 1993 2439, 2004 3889, 2007 13, 2008 4053 e 2011 875.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Cook, Isole	12 gennaio	2009 A	12 aprile	2009
Corea (Sud)*	8 febbraio	1973 A	9 maggio	1973
Costa Rica	26 ottobre	1987	24 gennaio	1988
Côte d'Ivoire	1° febbraio	1991 A	2 maggio	1991
Croazia	26 luglio	1993 S	8 ottobre	1991
Cuba*	30 dicembre	1974 A	30 marzo	1975
Danimarca*	22 dicembre	1972 A	22 marzo	1973
Groenlandia	12 novembre	1975 A	10 febbraio	1976
Isole Faerøer	12 novembre	1975 A	10 febbraio	1976
Dominica	28 ottobre	1988 A	26 gennaio	1989
Dominicana, Repubblica	11 aprile	2002 A	10 luglio	2002
Ecuador*	3 gennaio	1962	3 aprile	1962
Egitto	9 marzo	1959 A	7 giugno	1959
El Salvador	26 febbraio	1998	27 maggio	1998
Emirati Arabi Uniti	21 agosto	2006 A	19 novembre	2006
Estonia	30 agosto	1993 A	28 novembre	1993
Figi	27 settembre	2010 A	26 dicembre	2010
Filippine*	6 luglio	1967	4 ottobre	1967
Finlandia	19 gennaio	1962	19 aprile	1962
Francia*	26 giugno	1959	24 settembre	1959
Tutti i territori della Repubblica francese	26 giugno	1959	24 settembre	1959
Gabon	15 dicembre	2006 A	15 marzo	2007
Georgia	2 giugno	1994 A	31 agosto	1994
Germania* **	30 giugno	1961	28 settembre	1961
Ghana	9 aprile	1968 A	8 luglio	1968
Giamaica*	10 luglio	2002 A	8 ottobre	2002
Giappone*	20 giugno	1961 A	18 settembre	1961
Gibuti	14 giugno	1983 S	27 giugno	1977
Giordania*	15 novembre	1979	13 febbraio	1980
Grecia*	16 luglio	1962 A	14 ottobre	1962
Guatemala*	21 marzo	1984 A	19 giugno	1984
Guinea	23 gennaio	1991 A	23 aprile	1991
Haiti	5 dicembre	1983 A	4 marzo	1984
Honduras	3 ottobre	2000 A	1° gennaio	2001
India*	13 luglio	1960	11 ottobre	1960
Indonesia*	7 ottobre	1981 A	5 gennaio	1982
Iran*	15 ottobre	2001 A	13 gennaio	2002
Irlanda*	12 maggio	1981 A	10 agosto	1981
Islanda	24 gennaio	2002 A	24 aprile	2002
Isole Marshall	21 dicembre	2006 A	21 marzo	2007
Israele	5 gennaio	1959	7 giugno	1959

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Italia	31 gennaio	1969 A	1° maggio	1969
Kazakistan	20 novembre	1995 A	18 febbraio	1996
Kenya*	10 febbraio	1989 A	11 maggio	1989
Kirghizistan	18 dicembre	1996 A	18 marzo	1997
Kuwait*	28 aprile	1978 A	27 luglio	1978
Laos	17 giugno	1998 A	15 settembre	1998
Lesotho	13 giugno	1989 A	11 settembre	1989
Lettonia	14 aprile	1992 A	13 luglio	1992
Libano*	11 agosto	1998 A	9 novembre	1998
Liberia	16 settembre	2005 A	15 dicembre	2005
Lituania*	14 marzo	1995 A	12 giugno	1995
Lussemburgo*	9 settembre	1983	8 dicembre	1983
Macedonia	10 marzo	1994 S	17 novembre	1991
Madagascar*	16 luglio	1962 A	14 ottobre	1962
Malaysia*	5 novembre	1985 A	3 febbraio	1986
Mali	8 settembre	1994 A	7 dicembre	1994
Malta*	22 giugno	2000 A	20 settembre	2000
Marocco*	12 febbraio	1959 A	7 giugno	1959
Mauritania	30 gennaio	1997 A	30 aprile	1997
Maurizio*	19 giugno	1996 A	17 settembre	1996
Messico	14 aprile	1971 A	13 luglio	1971
Moldova*	18 settembre	1998 A	17 dicembre	1998
Monaco*	2 giugno	1982	31 agosto	1982
Mongolia*	24 ottobre	1994 A	22 gennaio	1995
Montenegro*	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico*	11 giugno	1998 A	9 settembre	1998
Nepal*	4 marzo	1998 A	2 giugno	1998
Nicaragua	24 settembre	2003 A	23 dicembre	2003
Niger	14 ottobre	1964 A	12 gennaio	1965
Nigeria*	17 marzo	1970 A	15 giugno	1970
Norvegia*	14 marzo	1961 A	12 giugno	1961
Nuova Zelanda*	6 gennaio	1983 A	6 aprile	1983
Oman	25 febbraio	1999 A	26 maggio	1999
Paesi Bassi*	24 aprile	1964	23 luglio	1964
Curaçao	24 aprile	1964	23 giugno	1964
Sint Maarten	24 aprile	1964	23 giugno	1964
Suriname	24 aprile	1964	23 luglio	1964
Pakistan*	14 luglio	2005	12 ottobre	2005
Panama	10 ottobre	1984 A	8 gennaio	1985
Paraguay	8 ottobre	1997 A	6 gennaio	1998
Perù	7 luglio	1988 A	5 ottobre	1988

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Polonia*	3 ottobre	1961	1° gennaio	1962
Portogallo*	18 ottobre	1994 A	16 gennaio	1995
Qatar	30 dicembre	2002 A	30 marzo	2003
Regno Unito*	24 settembre	1975 A	23 dicembre	1975
Bermuda*	14 novembre	1979 A	12 febbraio	1980
Gibilterra*	24 settembre	1975 A	23 dicembre	1975
Guernesey*	19 aprile	1985 A	18 luglio	1985
Isola di Man*	22 febbraio	1979 A	23 maggio	1979
Isole Caimane*	26 novembre	1980 A	24 febbraio	1981
Jersey	28 maggio	2002	28 maggio	2002
Rep. Centrafricana*	15 ottobre	1962 A	13 gennaio	1963
Romania*	13 settembre	1961 A	12 dicembre	1961
Ruanda	31 ottobre	2008 A	29 gennaio	2009
Russia*	24 agosto	1960	22 novembre	1960
Saint Vincent e Grenadine*	12 settembre	2000 A	11 dicembre	2000
San Marino	17 maggio	1979 A	15 agosto	1979
Santa Sede*	14 maggio	1975 A	12 agosto	1975
Senegal	17 ottobre	1994 A	15 gennaio	1995
Serbia*	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Singapore*	21 agosto	1986 A	19 novembre	1986
Siria	9 marzo	1959 A	7 giugno	1959
Slovacchia*	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	12 maggio	1977 A	10 agosto	1977
Sri Lanka	9 aprile	1962	8 luglio	1962
Stati Uniti*	30 settembre	1970 A	29 dicembre	1970
Tutti i territori di cui gli Stati Uniti garantiscono le relazioni internazionali				
Sudafrica	3 novembre	1970 A	1° febbraio	1971
Svezia	3 maggio	1976 A	1° agosto	1976
Svizzera	28 gennaio	1972	27 aprile	1972
Tanzania*	1° giugno	1965	30 agosto	1965
Thailandia	13 ottobre	1964 A	11 gennaio	1965
Trinidad e Tobago*	21 dicembre	1959 A	20 marzo	1960
Tunisia*	14 febbraio	1966 A	15 maggio	1966
Turchia*	17 luglio	1967 A	15 ottobre	1967
Ucraina*	2 luglio	1992 A	30 settembre	1992
Uganda*	10 ottobre	1960	8 gennaio	1961
Ungheria*	12 febbraio	1992 A	12 maggio	1992
Uruguay	5 marzo	1962 A	3 giugno	1962
Uzbekistan	30 marzo	1983 A	28 giugno	1983
	7 febbraio	1996 A	7 maggio	1996

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore		
Venezuela*	8 febbraio	1995 A	9 maggio	1995
Vietnam*	12 settembre	1995 A	11 dicembre	1995
Zambia	14 marzo	2002 A	12 giugno	2002
Zimbabwe	29 settembre	1994 A	28 dicembre	1994

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet dell'Organizzazione della Nazioni Unite: <http://untreaty.un.org/> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
